

**NOTA ESPLICATIVA SULLA DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI REFLUI PROVENIENTI DA "INSEDIAMENTI DI TIPO INDUSTRIALE", AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D. LGS N° 152/06**

**A) Domanda di autorizzazione allo scarico**

1. Per ottenere l'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria i titolari di scarichi di acque reflue industriali dovranno inoltrare all'Autorità d'Ambito, tramite i Comuni Consorziati/ l'Ente gestore che rilasciano parere vincolante, specifica domanda in carta legale o resa legale nella quale dovranno essere indicati:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del legale rappresentante;
- b) denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA della Ditta;
- c) indirizzo dell'insediamento per il quale viene richiesta l'autorizzazione allo scarico;
- d) il ricettore dello scarico (indicazione della tratta fognaria);
- e) descrizione sommaria dell'attività svolta dalla Ditta e delle materie prime utilizzate;
- f) le caratteristiche quantitative dello scarico (portata giornaliera media e massima, volume giornaliero ed annuo previsti);
- g) le caratteristiche qualitative dello scarico (provenienza, tipologia, valori di concentrazione caratteristici dello scarico industriale );
- h) la fonte di approvvigionamento idrico (nel caso di approvvigionamento parziale o totale da fonte autonoma si dovranno citare gli estremi delle concessioni di derivazione - o di domanda di concessione - ex R.D. 11.12.1933 n. 1775 ovvero gli estremi del contratto di utenza con gli Enti gestori dei canali o rogge da cui si effettua il prelievo).

2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla Parte terza al D.Lgs.152/06 (limitatamente ai processi produttivi ivi indicati) la domanda dovrà altresì indicare:

- a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative e per il numero massimo di giorni lavorativi;
- b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

3. All'istanza di cui al presente articolo dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica, asseverata da tecnico abilitato:

- a) scheda tecnica di rilevamento dati su modello predisposto dall'Ente gestore competente;
- b) corografia ed estratto di mappa catastale in scala adeguata in carta semplice con l'ubicazione dell'insediamento e l'individuazione della proprietà;
- c) planimetria, in duplice copia, in idonea scala (es. 1:100) riportante le reti fognarie interne, dalla quale risulti chiaramente:
  - il tracciato delle condotte fognarie distinte nei tracciati delle acque di processo, delle acque reflue domestiche/assimilabili e meteoriche;
  - l'indicazione di tutti i manufatti presenti (pozzetti, sifoni, vasche di accumulo, macchinari da cui originano gli scarichi anche se parziali, impianto di depurazione, ecc...);
  - il diametro delle condutture la loro pendenza;
  - la posizione del punto (o dei punti) di allacciamento alla rete fognaria;
  - l'ubicazione del punto o dei punti assunti per il controllo dello scarico (pozzetto esterno alla proprietà, pozzetto sugli scarichi parziali o in uscita impianto);
  - l'ubicazione del punto di approvvigionamento idrico e del misuratore di portata;
- d) relazione tecnica dettagliata sul ciclo produttivo con particolare attenzione per le operazioni che prevedono la formazione di scarichi idrici, con l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo/i e nei sistemi di scarico;
- e) relazione tecnica e schemi funzionali dell'impianto di trattamento adottato al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione prescritti (le informazioni previste in questo punto potranno essere contenute anche nel precedente punto d);
- f) eventuali particolari costruttivi necessari a definire completamente le opere di scarico (del misuratore di portata se presente, sfiori, sifoni, ecc...);

Autorità D'Ambito  
ATO Occidentale

- g) schede di sicurezza o etichette delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo nelle operazioni che originano scarichi idrici;
- h) analisi chimica effettuata su campione rappresentativo dello scarico prelevato secondo le disposizioni vigenti e riguardante i parametri più caratteristici dello scarico (da presentare solo per gli scarichi esistenti - ed autorizzati - e per quelli per cui l'obbligo di autorizzazione allo scarico è stato introdotto dal D.Lgs.152/06 );
- i) nominativo del tecnico interno con delega di responsabile ovvero del gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue e copia dell'atto di delega;
- j) copia dell'eventuale procura (per le istanze presentate da procuratori) o di eventuali certificazioni ambientali.

4. Nell'ambito dell'istruttoria i Comuni Consorziati/l'Ente gestore si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriori dati o di effettuare successive visite tecniche prima di concedere l'autorizzazione allo scarico.

5. Nel caso di istanza di autorizzazione allo scarico presentata da Consorzio di cui al secondo comma 2 dell'art.124 del D.Lgs.152/06 , la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del Consorzio. In allegato alla domanda, il titolare di ogni singolo stabilimento, dovrà fornire le informazioni di cui alla lettera B) commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Dovranno essere altresì fornite le caratteristiche tecniche dell'impianto di depurazione consortile.

6. La documentazione già presentata o da presentarsi per la domanda di allacciamento alla rete fognaria si ritiene altresì valida per la successiva domanda di autorizzazione allo scarico.

7. Nel caso di scarichi con presenza di sostanze radioattive dovrà essere allegata una relazione tecnica specialistica attestante che le acque reflue non contengono sostanze tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni o comunque che non possano provocare la contaminazione dei manufatti che costituiscono la rete fognaria. L'Ente gestore competente si riserva di richiedere ulteriori informazioni e di non accettare nella rete fognaria tali effluenti, anche in presenza dello specifico provvedimento autorizzativo adottato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di smaltimento di rifiuti radioattivi.

## **B) Variazioni**

I titolari degli stabilimenti industriali soggetti ad autorizzazione allo scarico dovranno:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento a seguito delle quali vi sia una modificazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico autorizzato;
- b) richiedere nuova autorizzazione allo scarico in caso di trasferimento in altro luogo dell'attività da cui ha origine lo scarico autorizzato;
- c) comunicare ogni qualsiasi variante da apportare alle condotte stesse sino al punto di recapito della condotta nella rete fognaria, nonché l'eventuale spostamento del punto assunto per il controllo dei limiti di accettabilità dello scarico (pozzetto d'ispezione);
- d) comunicare ogni mutamento che, successivamente alla data del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, intervenga nella situazione di fatto in riferimento all'attività da cui ha origine lo scarico ed alla natura delle materie prime e delle sostanze utilizzate;
- e) segnalare, con apposita comunicazione scritta, l'eventuale cessione o cambio di attività, di proprietà o di ragione sociale, e l'eventuale variazione del nominativo del titolare dello scarico.

## **C) Trasferimento e volturazione delle autorizzazioni allo scarico**

1. In caso di variazione del soggetto titolare dello scarico è fatto obbligo di chiedere la volturazione dell'autorizzazione e comunicare il nuovo nome o la nuova ragione sociale del titolare dello scarico; la comunicazione costituisce voltura con identificazione del nuovo titolare dello scarico responsabile verso l'Autorità d'Ambito .

2. Nelle domande di voltura del precedente comma il nuovo titolare dell'attività dovrà altresì specificare di non aver apportato alcuna modificazione agli scarichi autorizzati nonché fornire idonea documentazione comprovante la variazione di cui al comma 1.